**Conto corrente con la posta** **Anno 81° — Numero 3**

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA* SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Roma - Giovedì, 4 gennaio 1940 - Anno XVIII**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli **contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati** per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I **supplementi** straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**
**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1939**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1935.
**Ordinamento delle tasse sulle assicurazioni in Libia e nell'Africa Orientale Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 150, col quale sono approvate le norme e le tariffe relative alle tasse sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, relativo alle norme per l'applicazione delle tasse sugli affari in Eritrea, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924-II, n. 1674, che modifica le norme tributarie ed approva quelle per l'applicazione delle tasse sugli affari della Somalia Italiana, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento, contenente le norme per l'applicazione delle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi nell'Africa Italiana, nonchè le allegate tariffa e tabella, visti, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria all'unito ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre* 1939-XVIII
*Atti del Governo, registro* 416, *foglio* 89. — MANCINI

---

**Ordinamento delle tasse sulle assicurazioni in Libia e nell'Africa Orientale Italiana**

TITOLO I.

DELLE TASSE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI VITALIZI.

CAPO I.

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

Le assicurazioni fatte in Libia e nell'Africa Orientale Italiana da società, da compagnie o da imprese comunque costituite, sia nazionali che estere, o da singoli individui e quelle fatte fuori dei territori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, quando si debba in essi farne uso, o che concernano beni stabili o mobili ivi esistenti o navi con patenti di nazionalità italiana od estera, trasportanti merci da o per i territori suddetti, o che riguardino persone aventi ivi domicilio, sono soggette alle tasse stabilite nell'annessa tariffa (allegato *A*).
La tassa non è applicabile alle assicurazioni fatte in Libia o nell'Africa Orientale Italiana da società di qualunque specie, sia nazionali che estere, o da singoli individui aventi per oggetto beni immobili o mobili esistenti fuori dei territori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana.
Cessa l'esenzione da tassa se dei contratti occorre fare uso in Libia o nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

I contratti di riassicurazione non sono soggetti a nuova tassa se il contratto di assicurazione primitiva sia stato regolarmente registrato in Libia o nell'Africa Orientale Italiana.
In caso contrario il contratto di riassicurazione va soggetto alle stesse tasse fissate nell'annessa tariffa (allegato *A*).

Art. 3.

Nella annessa tariffa speciale (allegato *B*), sono indicate le assicurazioni soggette a tassa in misura ridotta e nella tabella (allegato *C*) le operazioni esenti dalla tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Art. 4.

Le società, compagnie od imprese che facciano operazioni di assicurazione in Libia o nell'Africa Orientale Italiana, nonchè le imprese e le persone singole che siano state autorizzate ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private, a collocare in assicurazione rischi all'estero, e le società, compagnie od imprese, che in Libia e nell'Africa Orientale Italiana facciano contratti vitalizi, devono entro trenta giorni decorribili da quello della prima operazione, denunziare per iscritto al competente Ufficio di esazione dell'Africa Italiana:

1) la qualità delle operazioni che fanno;

2) la sede principale e quelle filiali o succursali;

3) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili.

Sono pure tenuti alla stessa denuncia i rappresentanti, mandatari e corrispondenti di case o compagnie estere sia per le operazioni da essi fatte in Libia e nell'Africa Orientale Italiana per conto dei loro committenti, sia per quelle fatte o datate da fuori dei territori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana che abbiano i requisiti indicati negli articoli 1 e 2 per essere assoggettate a tassa.

Ove la prima operazione fosse fatta fuori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, la denunzia deve eseguirsi entro il termine di tre mesi dalla sua data.

Art. 5.

Alle società in nome collettivo, in accomandita ed a garanzia limitata, ed alle persone singole è vietato l'esercizio delle assicurazioni, salvo i contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti dal Codice civile.

Sono altresì vietate in Libia e nell'Africa Orientale Italiana le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale, le associazioni tontinarie o di ripartizione.

Le società a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle altre imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.

CAPO II.

*Delle tasse sulle assicurazioni marittime.*

Art. 6.

Le assicurazioni indicate negli articoli 1 e 2 dell'annessa tariffa (allegato *A*) fatte da società, compagnie od imprese comunque costituite e dalle imprese e persone singole autorizzate a collocare in assicurazione rischi all'estero, devono essere registrate col contemporaneo pagamento della tassa entro il termine di dieci giorni dalla loro stipulazione presso il competente Ufficio di esazione. Nelle relative polizze e scritture deve essere fatta espressa menzione del nome dei contraenti, della destinazione del viaggio, del nome del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato e del premio di assicurazione.

Sono esenti dalle indicazioni dei nomi dei bastimenti e del capitano le assicurazioni stipulate con la clausola « in quovis » od altra equivalente.

Le assicurazioni non stipulate in Libia o nell'Africa Orientale Italiana debbono essere registrate nel termine di tre mesi dalla loro data.

Le relative polizze o scritture di assicurazione debbono essere accompagnate da elenco descrittivo in doppio esemplare, munito della firma del rappresentante legale dell'assicuratore, nel quale debbono figurare i dati prescritti nel primo comma del presente articolo. Uno di detti esemplari è dall'Ufficio di esazione restituito all'assicuratore, con la ricevuta della complessiva tassa pagata.

Sulle polizze o scritture viene fatta menzione, dall'Ufficio medesimo, degli estremi di registrazione del rispettivo elenco e della tassa pagata per ciascuna di esse.

Art. 7.

La tassa per le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione si applica, quando il premio non sia dichiarato, sull'intero valore che, dalle perizie eseguite in occasione delle assicurazioni, risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai relativi accessori; e, per quelle nelle quali il premio sia dichiarato, sull'ammontare cumulativo di questo premio in ragione dell'intero valore anzidetto e della durata dell'assicurazione.

I certificati ed altri recapiti che si rilasciano dalla società a ciascun associato, per constatare la sua partecipazione nella società ed il valore rispettivamente assicurato, debbono essere registrati, col contemporaneo pagamento della tassa dovuta, entro il termine indicato nel primo comma del precedente articolo. In mancanza dei certificati e dei recapiti suaccennati debbono registrarsi le scritture di assicurazione stipulate tra i soci.

Nel caso che i certificati od i recapiti rilasciati ai soci ovvero le scritture suddette contengano indicazioni reputate insufficienti dall'amministrazione finanziaria, questa può richiedere i necessari chiarimenti o le giustificazioni ritenute opportune e può altresì farsi dare comunicazione delle eseguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui tali mutue assicurazioni fossero regolate.

Art. 8.

Tutte le società, compagnie od imprese che fanno le assicurazioni indicate negli articoli 1 e 2 dell'annessa tariffa (allegato *A*) e, quanto a quelle estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti in Libia e nell'Africa Orientale Italiana devono tenere un repertorio nel quale registrano per ordine di data e sotto un numero progressivo, ogni operazione sottoposta a tassa.

Questo repertorio non è soggetto a tassa di bollo, deve essere numerato in ogni pagina, visto e firmato da un giudice del Tribunale o del corrispondente organo giurisdizionale competente.

Entro i primi quindici giorni successivi al termine di ogni trimestre, tale repertorio deve essere presentato al competente Ufficio di esazione per l'esame e la vidimazione.

Uguale repertorio deve essere tenuto con le stesse forme dalle imprese e persone singole autorizzate a collocare in assicurazione rischi all'estero, e da tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni marittime pei contratti da essi conchiusi. Detti agenti, imprese e persone singole sono del pari obbligati a presentare il loro repertorio, nel termine indicato nel comma precedente, al competente Ufficio di esazione.

Detti repertori devono essere esibiti ad ogni richiesta dei funzionari dell'amministrazione tributaria, i quali hanno facoltà di porli a riscontro coi rimanenti libri, con le polizze

originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda di assicurazione.

In caso di rifiuto il funzionario incaricato redigerà apposito processo verbale.

## Capo III.

*Delle tasse sulle assicurazioni diverse da quelle marittime e delle tasse sui contratti vitalizi.*

### Art. 9.

Le tasse sulle assicurazioni diverse da quelle marittime sono stabilite negli articoli da 3 a 11 dell'annessa tariffa (allegato *A*).

Dette tasse divengono applicabili a misura che sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio e non cessano di essere dovute nè quando questo per qualsiasi causa venga in tutto od in parte restituito dagli assicuratori nè in qualunque altro evento.

### Art. 10.

Nelle tasse stabilite negli articoli da 3 a 11 dell'annessa tariffa (allegato *A*) s'intendono compenetrate, per tutte le specie di assicurazioni indicate, fatte da società, compagnie, imprese ed altri assicuratori, le tasse di bollo dovute sulle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiasi staccati da registri a madre e figlia, o rilasciati sopra ogni sorta di carta anche stampata, di cui si servano le società, compagnie, imprese di assicurazioni ed altri assicuratori.

### Art. 11.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate, in dipendenza dei contratti di assicurazioni diverse dalle marittime, sono soggette alla tassa stabilita nel l'art. 12 dell'annessa tariffa (allegato *A*).

Tali quietanze debbono essere presentate, pel pagamento della anzidetta tassa, al competente Ufficio di esazione accompagnate da elenco descrittivo in due esemplari muniti della firma del rappresentante legale della società, compagnia, impresa od altro assicuratore.

La detta presentazione, col contemporaneo pagamento della tassa, deve effettuarsi entro il termine successivo a quello in cui la quietanza è stata rilasciata.

Uno dei due esemplari dell'elenco suddetto è dal predetto Ufficio restituito all'assicuratore con la ricevuta della tassa complessiva pagata. Su ciascuna quietanza l'Ufficio stesso fa menzione degli estremi di registrazione del relativo elenco e della tassa pagata.

### Art. 12.

Tutte le società, compagnie od imprese, nazionali ed estere, che fanno in Libia e nell'Africa Orientale Italiana assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite negli articoli da 3 a 11 dell'annessa tariffa (allegato *A*) e, quanto alle società, compagnie od imprese estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, devono tenere per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale sono registrate tutte le somme da loro riscosse, in Libia e nell'Africa Orientale Italiana o fuori di esse, direttamente od a mezzo di agenti incaricati, per premio ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singola riscossione è fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna categoria delle assicurazioni indicate negli articoli da 3 a 11 della tariffa (allegato *A*), tenendo distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti per i quali non sia dovuta la tassa ai termini degli articoli 2 e 3.

Le società, compagnie od imprese nazionali ed i rappresentanti delle società, compagnie od imprese estere, operanti in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, possono iscrivere le partite riscosse a mezzo dei loro agenti od incaricati, abbiano o no formale procura, anzichè per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente ed incaricato. Detta iscrizione deve essere fatta per ciascuna delle categorie di assicurazione indicate nell'annessa tariffa (allegato *A*), raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di tassa e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è però subordinata alla condizione che i detti rendiconti:

1° siano datati e firmati dai rispettivi agenti od incaricati;

2° contengano la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni prescritte per il registro dei premi;

3° siano conservati per dieci anni dalle società, compagnie od imprese, così nazionali come estere, presso le sedi o rappresentanze, ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Detti rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

Il registro indicato nei comma precedenti è esente da bollo e prima di venire posto in uso deve essere senza spesa numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'art. 23 del Codice di commercio.

Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Le società, compagnie, imprese ed altri assicuratori sono inoltre tenuti a conservare per cinque anni, dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto, le polizze originali delle assicurazioni assoggettate a tassa e, per cinque anni dalla data, le quietanze rilasciate dagli assicurati o loro aventi causa.

### Art. 13.

Entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre le società, compagnie od imprese devono presentare all'Ufficio di esazione del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza presso cui tengono il registro indicato nel precedente articolo, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi od accessori su cui è dovuta la tassa, distinti per categorie secondo le risultanze del registro medesimo per il trimestre scaduto.

Le stesse società, compagnie od imprese, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, sono pure tenute a presentare analoga denunzia complementare per l'importo dei premi pagati od altrimenti soddisfatti nell'esercizio trascorso ed iscritti posteriormente in detto registro.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dev'essere fatto dalle società, compagnie od imprese, rispettivamente nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunzie.

Art. 14.

Le imprese e le persone singole, autorizzate ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private, a collocare in assicurazione rischi all'estero diversi da quelli marittimi, sono obbligati a presentare, nel termine e nei modi stabiliti nel precedente articolo, la denunzia trimestrale e quella annuale per le suaccennate operazioni.

Dette imprese e persone sono anche obbligate alla tenuta del registro dei premi indicati nell'art. 12 del presente ordinamento.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dev'essere fatto dalle suindicate imprese e persone nello stesso termine prescritto nel precedente art. 13.

Art. 15.

L'ammontare del premio e degli accessori riscossi dall'assicuratore per le assicurazioni diverse da quelle marittime nelle quali concorrono gli estremi voluti per la loro tassabilità in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, ai sensi dell'art. 1 quando siano fatte direttamente fuori dei territori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana con società o ditte straniere, comprese quelle che hanno il rappresentante, mandatario o corrispondente nei detti territori, deve essere denunziato dall'assicurato all'Ufficio di esazione della circoscrizione in cui l'assicurato ha il suo domicilio.

La denunzia deve presentarsi ogni qualvolta l'assicurato fa pagamenti di premi ed accessori all'assicuratore estero e nel termine di un mese dal giorno in cui i pagamenti vengono effettuati; la tassa relativa deve pagarsi contemporaneamente alla denunzia.

In confronto dell'assicurato, solidalmente con la società o ditta assicuratrice, sono applicabili, nel caso previsto dal presente articolo, le sopratasse stabilite nei numeri 17, 18 e 19 dell'art. 18.

Art. 16.

Le società, compagnie ed imprese di assicurazione, nonchè le imprese e persone private, contemplate nell'art. 14, hanno l'obbligo di esibire ai funzionari dell'amministrazione tributaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi prescritto nell'art. 12, e di permettere che essi ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda di assicurazione, oltrechè con le denuncie indicate nell'art. 13.

Devono inoltre, ove richieste, somministrare ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare, sia che il registro dei premi armonizzi con le scritture e con gli atti anzidetti, sia che per ciascuna polizza i premi soddisfatti figurino debitamente iscritti nel registro medesimo.

Anche gli agenti od incaricati delle dette società, compagnie od imprese e le private persone hanno l'obbligo di permettere ad ogni richiesta dei funzionari dell'amministrazione tributaria, l'esame dei loro libri, atti scritti e carte dell'azienda di assicurazione.

In caso di rifiuto all'adempimento di queste disposizioni viene redatto dal funzionario incaricato della verifica apposito processo verbale.

Art. 17.

I contratti vitalizi costituiti mediante una somma di denaro possono farsi dalle società, compagnie ed imprese di assicurazione, sia nazionali che straniere, che abbiano adempiuto alle condizioni stabilite per essere legalmente costituite e per poter operare in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia e presentino tutte le cautele che siano prescritte.

Le suddette polizze private devono essere registrate a cura delle parti contraenti entro dieci giorni dalla loro data col contemporaneo pagamento della tassa stabilita nell'art. 13 dell'annessa tariffa (allegato *A*), presso il competente Ufficio di esazione.

Saranno soggetti alla stessa tassa anche i contratti vitalizi stipulati fuori dei territori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana per polizza privata, quando riguardino persone che hanno in essi domicilio e devono essere registrate entro gli stessi termini stabiliti nell'art. 6 per la registrazione delle assicurazioni marittime stipulate fuori dei territori predetti.

Le disposizioni dell'art. 8, relative al repertorio per le assicurazioni marittime, e le corrispondenti sanzioni stabilite dai numeri 3 e 4 dell'art. 18 si applicano ai contratti vitalizi. Però le società, compagnie ed imprese che, oltre a questi contratti, facciano assicurazioni marittime, come pure gli agenti di cambio, i sensali e i mediatori di assicurazioni marittime e di contratti vitalizi possono iscrivere le une e le altre operazioni in uno stesso repertorio.

TITOLO II.

SANZIONI.

Art. 18.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente ordinamento sono punite con le seguenti sopratasse e pene pecuniarie:

1° l'inosservanza del primo e secondo comma dell'articolo 5, con la pena pecuniaria dal doppio al triplo del premio corrispettivo stabilito, col minimo di L. 300 per ogni contratto, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste nel R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private;

2° il mancato pagamento della tassa dovuta nei modi e termini indicati nell'art. 6, con la sopratassa nella misura del triplo della tassa, indipendentemente dalla pena stabilita, per l'omissione della denunzia, dal successivo n. 20; la stessa sopratassa è applicabile per il mancato o tardivo pagamento della tassa sui contratti vitalizi;

3° l'omissione della tenuta dei repertori indicati negli articoli 8 e 17, con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 120, per ogni atto che avrebbe dovuto essere iscritto nel repertorio. Qualora non possa essere stabilito il numero degli atti, la pena pecuniaria varia da L. 120 a L. 1200;

4° l'omessa presentazione dei repertori per la vidimazione trimestrale nei termini stabiliti nel terzo comma dell'art. 8, con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 120;

5° l'omissione od erroneità di indicazioni nelle polizze, nei certificati, recapiti e repertori prescritti negli articoli 7, 8 e 17, con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 120 per ogni omissione e per ogni atto non registrato;

6° il rifiuto di esibire ai funzionari dell'amministrazione tributaria il repertorio indicato nel quinto comma dell'articolo 8, con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000 a carico delle società, compagnie ed altri assicuratori e di L. 500 a carico dei loro agenti od incaricati, agenti di cambio, mediatori e sensali;

7° la mancata o tardiva registrazione delle quietanze rilasciate dagli assicurati e loro aventi causa, indicate nell'art. 11, con la sopratassa eguale al triplo della tassa, a carico dell'assicuratore;

8° l'omessa tenuta dei registri dei premi, indicati nell'art. 12, con la pena pecuniaria da L. 10 a L. 20 per ciascuna partita che avrebbe dovuto esservi iscritta; ove non si possa stabilire il numero di dette partite, la pena pecuniaria varia da L. 500 a L. 1000 per ogni categoria di assicurazione per cui non siasi tenuto il registro e per ogni mese di durata dell'omissione;

9° l'omessa iscrizione nel registro suddetto dei premi riscossi, con la pena pecuniaria nella misura da dieci a venti volte la tassa dovuta su ciascuno dei premi non registrati, col minimo di L. 20;

10° l'infedele indicazione di imponibile o di specie di assicurazione nel registro dei premi, indicata nell'art. 12, con la pena pecuniaria da venti a trenta volte la tassa dovuta sulla somma occultata od esposta come non tassabile, o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di L. 20;

11° la mancata conservazione del registro dei premi, prescritta nel penultimo comma dell'art. 12, con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000 in ragione di ogni categoria di assicurazioni e di ciascuno dei mesi per i quali il detto registro avrebbe dovuto essere conservato;

12° il rifiuto di esibire il registro dei premi indicati nell'art. 16, con la stessa pena pecuniaria comminata nel n. 6 del presente articolo;

13° l'indicazione di imponibile inferiore al vero nella polizza di assicurazione e nelle relative ricevute, con la sopratassa in ragione di cinquanta volte la tassa dovuta sulla somma occultata, col minimo di L. 20;

14° le irregolarità ed omissioni nei rendiconti degli agenti ed incaricati indicati nei nn. 1 e 2 del quarto comma, dell'art. 12, con la pena pecuniaria da L. 10 a L. 20 per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

15° la mancata conservazione dei suddetti rendiconti originali prescritta nel n. 3 del quarto comma dell'art. 12, con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 50 per ogni rendiconto non conservato;

16° la mancata conservazione delle polizze originali di assicurazione e delle quietanze degli assicurati a norma dell'ultimo comma dell'art. 12, con la pena pecuniaria da L. 10 a L. 20 per ogni polizza o quietanza non registrata;

17° l'omessa presentazione, nel termine prescritto, della denunzia indicata nell'art. 13, con la sopratassa pari al doppio della tassa dovuta sulla somma non denunziata, col minimo di L. 20;

18° l'infedele denunzia, prevista nel numero precedente, con la sopratassa pari a tre volte la tassa dovuta sulla somma occultata, col minimo di L. 50;

19° il ritardato pagamento delle tasse dovute, oltre il termine stabilito nell'ultimo comma dell'art. 13, con la sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento;

20° la mancata o tardiva denunzia prescritta dall'articolo 4, con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 200.

### Art. 19.

Le sopratasse per tardiva denunzia o registrazione o tardivo pagamento, previste nel precedente articolo, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denunzia, la registrazione ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.

Questa disposizione non è applicabile alle sopratasse per le occultazioni e per le denunzie infedeli previste nei numeri 13 e 18 del precedente articolo.

## TITOLO III.

### Disposizioni comuni alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

### Art. 20.

L'autorità giudiziaria competente non può dare forza esecutiva alle sentenze, pronunziate fuori dei territori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, relative a contestazioni derivanti dalle operazioni previste negli articoli 1, 2 e 17, se non viene esibito il certificato legale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa nel termine fissato nel presente ordinamento.

### Art. 21.

Salve le contrarie convenzioni, le società, compagnie ed imprese di assicurazione ed altri assicuratori, hanno diritto di rivalersi sugli assicurati delle somme dovute per le tasse stabilite negli articoli da 3 a 12 dell'annessa tariffa (allegato *A*).

Agli effetti di questa rivalsa, possono computarsi per un centesimo intero le frazioni non inferiori a mezzo centesimo e non sono invece computate quelle inferiori a mezzo centesimo.

Quando abbia luogo detta rivalsa, nei contratti di assicurazione e nelle ricevute relative, deve essere separatamente indicata, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, la somma precisa delle tasse fatte rifondere dall'assicurato.

### Art. 22.

I rappresentanti, gerenti, firmatari, mandatari o corrispondenti sono solidalmente responsabili con la società che rappresentano, per il pagamento delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie stabilite nel presente ordinamento.

Così pure i rappresentanti, mandatari o corrispondenti delle case o commercianti esteri, che facciano le operazioni di assicurazione previste nel presente ordinamento sono solidalmente responsabili con le parti per il pagamento delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie dovute.

Le stesse responsabilità di solidarietà sussistono per le imprese e private persone autorizzate a collocare in assicurazione rischi all'estero, sia nei riguardi dell'assicuratore presso il quale è stato collocato il rischio di assicurazione, sia nei riguardi dell'assicurato.

Nelle società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidalmente tenuti con l'assicurato tutti i compartecipanti alla società.

Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimenti responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie dovute pei contratti di assicurazione indicati negli articoli 1 e 2 dell'annessa tariffa (allegato *A*), stipulati con la loro mediazione.

## TITOLO IV.

### Capo I.

*Delle prescrizioni e del procedimento coattivo per la riscossione.*

Art. 23.

L'azione dell'amministrazione per il conseguimento delle tasse stabilito nel presente ordinamento si prescrive:

1° col decorso di cinque anni decorribili dal giorno in cui la tassa diviene esigibile;

2° col decorso di tre anni dalla data del pagamento della tassa, per la domanda di supplemento di tassa dipendente da erronea liquidazione.

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle tasse indebitamente pagate si prescrive col decorso di tre anni dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24.

L'azione per il conseguimento delle sopratasse dovute per la mancata o tardiva denunzia e pel mancato pagamento si prescrive negli stessi termini in cui si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le pene pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni decorribili dalla data della commessa violazione.

Art. 25.

Il corso delle prescrizioni rimane interrotto in favore di ambo le parti dalla notificazione dell'ingiunzione e di altri atti di procedimento coattivo e di qualunque domanda amministrativa e rimane sospesa fino a che non sia esaurito il relativo procedimento.

Qualora la prescrizione sia interrotta dall'amministrazione mediante l'ingiunzione, gli effetti dell'interruzione permangono anche se la ingiunzione diventi inefficace per perenzione.

La prescrizione validamente interrotta si compie col decorso di un nuovo termine uguale a quello stabilito nel presente ordinamento.

Art. 26.

Per la riscossione delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie dovute a norma del presente ordinamento, si applicano per la Libia le disposizioni contenute nel R. decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi in Libia, e per l'Africa Orientale Italiana le norme vigenti in materia di tasse sugli affari.

### Capo II.

*Della cognizione delle controversie e delle trasgressioni.*

Art. 27.

La cognizione delle controversie circa l'applicazione delle tasse contemplate nel presente ordinamento è regolata dalle norme vigenti in materia di tasse sugli affari.

Art. 28.

Per il procedimento relativo alle violazioni punibili a norma del presente ordinamento con pena pecuniaria, si applicano le disposizioni dell'ordinamento sulla repressione delle violazioni delle leggi tributarie nell'Africa Orientale Italiana.

## TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 29.

Le tasse stabilite nel presente ordinamento sono dovute anche per le polizze in corso al giorno della sua entrata in vigore e ne verrà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che scadranno dopo detto giorno.

Art. 30.

Per quanto non è regolato nel presente ordinamento sono applicabili le norme vigenti nel Regno riguardanti le tasse sulle assicurazioni.

Art. 31.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

ALLEGATO *A*

**Tariffa delle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi**

| RAMO DI ASSICURAZIONE | Articolo | Indicazione dei contratti | Tassa proporzionale per ogni 100 lire | Tassa proporzionale per ogni 1000 lire | Norme per la liquidazione della tassa |
|---|---|---|---|---|---|
| *Assicurazioni marittime.* | 1 | Assicurazioni marittime a premio fisso e mutue nelle quali il premio sia dichiarato, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, dighe, laghi, fiumi o altri corsi d'acqua quando in ragione del tratto di mare da percorrere prevale in esse il rischio marittimo.<br>Assicurazioni di navi durante la costruzione.<br>Rinnovazione e prolungamenti di dette assicurazioni. | 2 — | | La tassa deve essere liquidata una volta tanto sull'ammontare del premio accumulato per tutta la durata dell'assicurazione.<br>Per la determinazione dell'imponibile la frazione di cento lire della somma assicurata è, per ciascuna operazione di assicurazione, elevata ad un centinaio intero ed il premio è ragguagliato alla somma così arrotondata.<br>E' dovuta una tassa nuova per ogni rinnovazione e prolungamento della assicurazione. |
| | 2 | Assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato.<br>Rinnovazione e prolungamento di dette assicurazioni. | | 2 — | La tassa deve essere liquidata una volta tanto sulla somma assicurata, a norma dell'articolo 7 dell'ordinamento.<br>La frazione di mille lire della somma assicurata è per ciascuna operazione di assicurazione considerata come un migliaio intero.<br>E' dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione. |
| *Assicurazioni diverse dalle marittime.* | 3 | Assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi o per terra, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi e laghi, quando in ragione del tratto di mare e di terra da percorrere prevalga in esse il rischio terrestre. | 4 — | | La tassa deve essere liquidata sull'ammontare totale del premio pagato.<br>Per la determinazione dell'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta dell'eventuale soprapremio, delle indennità, dei diritti di polizia, dei diritti di cancelleria come di ogni altro accessorio e senza alcuna detrazione per spese di provvigione per quota di compartecipazione agli utili che spetti all'assicurato, o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nel detto imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifusa all'assicuratore. |
| | 4 | Assicurazioni di bagagli nei trasporti promiscui terrestri e marittimi, quando non siano fatte con polizze. | 2 — | | Id. id. |
| | 5 | Assicurazioni contro le disgrazie accidentali e tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie. | 2 — | | Id. id. |
| | 6 | Assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e assicurazioni dei prodotti del suolo contro i danni delle intemperie. | 2 — | | Id. id. |

| RAMO DI ASSICURAZIONE | Articolo | Indicazione dei contratti | Tassa proporzionale per ogni | | Norme per la liquidazione della tassa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 100 lire | 1000 lire | |
| Segue: *Assicurazioni diverse dalle marittime.* | 7 | Assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi. | 5 — | | La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio. |
| | 8 | Assicurazioni per la rottura di vetri, cristalli e specchi. | 5 — | | Id. id. |
| | 9 | Assicurazioni contro i danni dell'incendio e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione. Assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi ed in genere qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo o negli articoli da 3 a 8 della presente tariffa. | 9 — | | Id. id. |
| | 10 | Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di filmi cinematografici, in dipendenza di infortunio, malattia, o morte di persone addette a prestazioni già iniziate. | 3 — | | La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio e si applica anche alle polizze stipulate anteriormente alla entrata in vigore del presente ordinamento, per le quali la tassa non sia stata ancora pagata o sia stata pagata in misura minore. |
| | 11 | Assicurazione contro i danni ai filmi cinematografici. | 9 — | | Id. id. |
| | 12 | Quietanze rilasciate dagli assicurati o loro aventi causa agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazioni diverse dalle marittime, quando siano esenti dalla formalità della registrazione, giusta le vigenti disposizioni in materia di tasse sugli affari. | 0,50 | | La tassa deve essere liquidata sulla somma totale per la quale viene rilasciata quietanza, computando la frazione di centinaio come centinaio intero. |
| *Contratti vitalizi.* | 13 | Polizze private staccate da registri a madre e figlia per contratti vitalizi stipulati dalle compagnie d'assicurazioni sia nazionali che estere indicate nell'articolo 17 dell'ordinamento. | 1 — | | La tassa deve essere liquidata per una volta tanto sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie. La frazione di cento lire è computata per ciascun contratto di vitalizio come un centinaio intero. |

## AVVERTENZE

Allorchè il totale delle tasse, stabilite con gli articoli da 1 a 12 della presente tariffa, presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera.

Agli effetti dell'esercizio della rivalsa, prevista nell'art. 21 dell'ordinamento, le tasse stabilite negli articoli da 3 a 12 della presente tariffa devono computarsi per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

ALLEGATO *B*

**Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla tassa in misura ridotta**

| NATURA DELLE ASSICURAZIONI | Articolo | Indicazione delle operazioni | Misura della tassa | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| *Case popolari ed economiche* | 1 | Contratti di assicurazione sulla vita a garanzia della casa. | Un quarto delle tasse normali portate dalla tariffa allegato *A*. | La tassa si liquida con le norme indicate nell'art. 5 della tariffa (allegato *A*). |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

ALLEGATO *C*

**Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da tassa**

| ARTICOLI | Natura dell'assicurazione |
|---|---|
| 1 | Assicurazioni fatte dalle società di mutuo soccorso, registrate in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818. |
| 2 | Assicurazioni contro gli infortuni degli operai sul lavoro, in casi di malattie tropicali contemplati dai vigenti ordinamenti, e i rischi di guerra, per la mano d'opera impiegata in Libia e nell'Africa Orientale Italiana. |
| 3 | Operazioni di trasferimento dei capitali in rendite vitalizie e di ogni altra specie di assicurazione sulla vita, fatta dall'I.N.F.P.S. |
| 4 | Assicurazioni mutue del bestiame. |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 22 ottobre 1939-XVII, n. 1936.

**Fusione dei ruoli dei Servizi speciali delle Corporazioni con i ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927-V, n. 898, che approva i ruoli organici del personale del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 908, contenente norme per l'attuazione della legge 20 marzo 1930-VIII, numero 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, recante modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, recante modificazioni dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* dei servizi speciali delle Corporazioni, istituiti col R. decreto 28 aprile 1927-V, n. 898, e modificati con R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 908, e con i Regi decreti-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, sono soppressi.

Art. 2.

I posti dei gruppi *A* e *C*, dei ruoli soppressi sono portati in aumento dei corrispondenti gruppi e gradi dei ruoli dell'Amministrazione centrale.

Il personale di gruppo *A* e quello di gruppo *C*, provenienti dai ruoli soppressi, sono fusi ed inquadrati, in base all'anzianità di grado, con i personali dei corrispondenti gruppi e gradi dei ruoli dell'Amministrazione centrale.

Art. 3.

E' istituito, per l'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni, un ruolo di personale di gruppo *B*, in conformità della tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 4.

Il personale di gruppo *B*, proveniente dal ruolo soppresso, è inquadrato, secondo la rispettiva anzianità di grado e posizione di ruolo, nei gradi corrispondenti del ruolo, di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Per i concorsi, le nomine e le promozioni nel ruolo, istituito a norma del precedente art. 3, valgono le norme generali, e quelle speciali e transitorie contenute negli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *gennaio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 417, *foglio* 19. — MANCINI

TABELLA

**Ruolo dell'Amministrazione centrale**

***Gruppo B***

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Direttore di segreteria | 1 |
| 6° | Ispettore superiore | 1 |
| 7° | Ispettore | 1 |
| 7° | Coadiutori capi | 4 |
| 8° | Coadiutori di prima classe | 4 |
| 9° | Coadiutori di seconda classe | 5 |
| 10° | Vice coadiutori | 7 |
| 11° | Vice coadiutori aggiunti | |
| | | 23 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL

*Il Ministro per le corporazioni* LANTINI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1937.

**Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque Lazzaro Spallanzani.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la casa ove nacque Lazzaro Spallanzani, in Scandiano, sia particolarmente conservata all'ossequio degli italiani, oltre che tutelata come edificio di importante interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La casa in Scandiano ove nacque Lazzaro Spallanzani è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *gennaio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 417, *foglio* 20. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 dicembre 1939-XVIII.

**Nomina del dott. Gardini Dino a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani con le funzioni di presidente, per il quadriennio in corso.**

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I.;

Visto l'art. 10 dello statuto dell'A.M.M.I., approvato con R. decreto 14 ottobre 1937-XV;

Visto il decreto 3 febbraio 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 166, con il quale è stato provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'A.M.M.I.;

Viste le dimissioni presentate dal Consigliere nazionale rag. Vittorio Tredici dalla carica di presidente e di consigliere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda più sopra menzionata;

Decreta:

Il dott. Dino Gardini è chiamato a far parte, per il quadriennio in corso, del Consiglio di amministrazione della Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I., in sostituzione del Consigliere nazionale Tredici rag. Vittorio.

Allo stesso dott. Gardini sono affidate le funzioni di presidente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

*Il DUCE*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(12)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 dicembre 1939-XVIII.

**Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Giacomo Vigolo e riconoscimento della qualità medesima al fascista Alberto Montanari.**

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Giacomo Vigolo quale segretario federale di Mogadiscio;

Visto il proprio decreto recante la data del 10 dicembre 1939-XVIII col quale il fascista Giacomo Vigolo cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Mogadiscio e viene nominato, in sua vece, il fascista Alberto Montanari;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giacomo Vigolo cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alberto Montanari, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Mogadiscio e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto ha esecuzione dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

(7) MUSSOLINI

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 16 dicembre 1939-XVIII.

**Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Rino Parenti e riconoscimento della qualità medesima al fascista Emanuele Gianturco.**

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVI, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Rino Parenti quale segretario federale di Milano;

Visto il proprio decreto recante la data 10 dicembre 1939-XVIII col quale il fascista Rino Parenti cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Milano e viene nominato, in sua vece, il fascista Luigi Emanuele Gianturco;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Rino Parenti è confermato nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, quale componente il Direttorio nazionale del P.N.F. cessando per la qualifica di segretario federale.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Emanuele Gianturco, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Milano e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto ha esecuzione dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

(32) MUSSOLINI

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 dicembre 1939-XVIII.

**Nomina del fascista Aprosio Francesco Maria a consigliere effettivo nella Corporazione dei careali.**

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dei cereali;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII con il quale il fascista Nannini Sergio, consigliere effettivo in rappresentanza del P.N.F. nella Corporazione dei cereali, è nominato Sottosegretario di Stato per l'agricoltura;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascisa Aprosio Francesco Maria è stato nominato consigliere aggregato in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio nella Corporazione della ortoflorofrutticoltura;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito per la nomina del fascista Aprosio Francesco Maria a consigliere effettivo in rappresentanza del P.N.F. nella Corporazione dei cereali in sostituzione del fascista Nannini Sergio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Aprosio Francesco Maria è nominato consigliere effettivo in rappresentanza del P.N.F. nella Corporazione dei cereali in sostituzione del fascista Nannini Sergio, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della detta Corporazione.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

(8) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 dicembre 1939-XVIII.
**Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Francesco Maria Aprosio.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 21 corrente col quale il fascista Francesco Maria Aprosio viene nominato consigliere effettivo, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, della Corporazione dei cereali in sostituzione del fascista Sergio Nannini;
Considerato che il fascista Francesco Maria Aprosio ha titolo, per la carica predetta, a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1939-XVIII, con cui è stata riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Sergio Nannini per la carica di Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 12 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Francesco Maria Aprosio è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente la Corporazione dei cereali e come tale membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

(31) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 dicembre 1939-XVIII.
**Nomina del fascista Alloisio Ivo a consigliere effettivo nella Corporazione della ortoflorofrutticoltura.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII, con il quale il fascista Riccardi Raffaello, consigliere effettivo della detta Corporazione, è stato nominato Ministro per gli scambi e per le valute;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Alloisio Ivo fu Giuseppe a consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del consigliere effettivo Riccardi Raffaello;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alloisio Ivo fu Giuseppe è nominato consigliere effettivo nella Corporazione della ortoflorofrutticoltura, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Riccardi Raffaello, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della detta Corporazione.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

(10) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 dicembre 1939-XVIII.
**Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alloisio Ivo.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1939-XVIII col quale il fascista Ivo Alloisio viene nominato consigliere effettivo della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in sostituzione del fascista Raffaello Riccardi, nominato Ministro per gli scambi e per le valute;
Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1939-XVIII con cui è stata riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale al fascista Raffaello Riccardi per la carica di Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ivo Alloisio per la carica di componente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura e come tale membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

(30) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 dicembre 1939-XVIII.
**Nomina del fascista Bazzini Edgardo a consigliere effettivo nella Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Raffaeli Riccardo è stato nominato consigliere effettivo in rappresentanza del P.N.F. nella detta Corporazione;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito per la nomina del fascista Bazzini Edgardo a consigliere effettivo in rappresentanza del P.N.F. nella Corporazione predetta in sostituzione del fascista Raffaeli Riccardo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bazzini Edgardo è nominato consigliere effettivo in rappresentanza del P.N.F. nella Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti in sostituzione del fascista Raffaeli Riccardo, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della detta Corporazione.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

(9) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 dicembre 1939-XVIII.
**Nomina del fascista Mucci Alessandro a consigliere effettivo della Corporazione dell'ospitalità.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dell'ospitalità;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Punzo Renato è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Mucci Alessandro a consigliere effettivo della Corporazione dell'ospitalità, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Punzo Renato;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mucci Alessandro è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'ospitalità, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Punzo Renato, che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

(11) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1939-XVIII.
**Nomina del fascista Dall'Orto Giovanni a consigliere effettivo della Corporazione dei cereali.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 gennaio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione dei cereali;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVIII con il quale il fascista Grassia Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione suddetta in rappresentanza delle cooperative di consumo;
Vista la designazione dell'Ente nazionale fascista della cooperazione per la nomina del fascista Dall'Orto Giovanni a consigliere effettivo della Corporazione predetta in sostituzione del fascista Grassia Giuseppe;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Dall'Orto Giovanni è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante delle cooperative di consumo in sostituzione del fascista Grassia Giuseppe che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione stessa.

Roma, addì 26 dicembre 1939-XVIII

(33) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1939-XVII.
**Determinazione delle caratteristiche dei contrassegni metallici di riscossione della tassa di circolazione pei veicoli a trazione animale per l'anno 1940.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 214, 216, 219 e 224 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno per i veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è costituito, per l'anno 1940, da una targa in lamierino di alluminio dello spessore di mm. 0,375 di forma rettangolare arrotondata nei lati maggiori, lineare nei lati minori e smussata alle ali, della lunghezza di mm. 95 e dell'altezza massima di mm. 55 e di mm. 35 alle ali.

La targa porta scritto in rilievo: a sinistra l'anno di validità ed a destra la sigla della Provincia, in conformità alla allegata tabella in vigore per l'individuazione degli autoveicoli.

Nel centro della targa, fra l'anno di validità e la sigla della Provincia, figurano, pure in rilievo, in alto il bollo di autenticazione della targa costituito da un disco circolare del diametro di mm. 20, recante una ruota di veicoli con in mezzo un Fascio Littorio; in basso a sinistra, la cifra della tassa di circolazione, a destra il numero progressivo di individuazione del veicolo.

In alto, a sinistra, sono praticate le fessure per l'applicazione del fermaglio automatico recante sul diritto la sigla G.I.L. e sul rovescio la leggenda « E.N.L.C. ».

Tali contrassegni sono da L. 6,25, da L. 12,50, da L. 25, da L. 50 e da L. 100.

Art. 2.

La forma, le dimensioni, il colore dei caratteri e delle altre indicazioni sui contrassegni metallici risultano dal modello depositato, a cura dell'Ente al quale è affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili - e presso il Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Ente alle Provincie è stabilito come appresso:

contrassegni da L. 6,25, da L. 12,50 e da L. 25, L. 1,80 cadauno;

contrassegni da L. 50 e da L. 100, L. 2,80 cadauno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1939-XVII

*Il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(13)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1939-XVIII.

**Nomina del comm. rag. Cesare Mario Rocca a commissario di vigilanza della ditta Rotta Giovanni e C. di Torino.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 56 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'elenco *B* di cui agli articoli 52 e 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1939-XVII, n. 184, nel quale risulta compresa l'azienda ebraica Rotta Giovanni e C. di Torino;

Vista la nota n. 619 del 2 novembre 1939-XVIII del Ministero delle corporazioni dalla quale rilevasi che da parte del titolare dell'azienda non è stato prodotto gravame contro la sua inclusione nell'elenco *B* delle aziende industriali e commerciali;

Decreta:

Il comm. rag. Cesare Mario Rocca è nominato commissario di vigilanza per la ditta Rotta Giovanni e C. di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

(34)

---

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 31 dicembre 1939-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII, n 1717, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40.

(35)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Montà Portello in provincia di Padova**

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 16 dicembre 1939-XVIII, n. 6997, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Montà Portello, con sede in Padova, deliberato dal commissario straordinario dell'ente il 21 giugno 1939-XVII.

(5602)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Revoca di cittadinanza italiana**

Con R. decreto in data 12 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1939, registro n. 2 Interno, foglio n. 266, è dichiarata ad ogni effetto revocata la cittadinanza italiana concessa a mente dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al signor Goldberger Stefano nato a Batorkeszi il 4 giugno 1906 da Davide e da Carolina Goldberger.

(5603)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli** N. 260

del 28 dicembre 1939-XVIII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | 78,17 |
| Francia (Franco) | 44,30 |
| Svizzera (Franco) | 444,25 |
| Argentina (Peso carta) | 4,47 |
| Belgio (Belgas) | 3,3185 |
| Canadà (Dollaro) | 16,90 |
| Danimarca (Corona) | 3,804 |
| Egitto (Lira egiziana) | 80,17 |
| Germania (Reichmark) | 7,80 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 44,43 |
| Norvegia (Corona) | 4,476 |
| Olanda (Fiorino) | 10,5180 |
| Portogallo (Scudo) | 0,7433 |
| Svezia (Corona) | 4,605 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 23,58 |
| Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing) | 65,70 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,697 |
| Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 14,31 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,6751 |
| Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing) | 360 — |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing) | 193,24 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,29 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,852 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 445,43 |
| | |
| Rendita 3.50 % (1906) | 74,70 |
| Id. 3,50 % (1902) | 71,70 |
| Id 3,00 % Lordo | 50,025 |
| Rendita 5 % (1935) | 95,175 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 72,175 |
| Id Id 5 % (1936) | 96,075 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91,55 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 99,675 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1941 | 100,575 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 92,60 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 92,60 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 97,875 |

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Attivazione di servizio telegrafico**

Si comunica che il 12 dicembre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Torricella Sicura in provincia di Teramo.

**(5605)**

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Elenco C (suppletivo) delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Bolzano.**

1. Dott. Balog Lodovico fu Adolfo nato a S. Peter (Ungheria) — Denominazione dell'azienda: *Pensione di cura Villa dott. Balog* — Iscritta al C.P.C. n. 14438 il 23 febbraio 1928 — Ubicazione: Merano via Ottone Huber, 2 — Dott. Balog (propr.) — Natura dell'azienda: pensione di cura — Non ha chiesto il provvedimento di discriminazione.

2. Bermann Giuseppe fu Leopoldo nato a St. Morizt (Svizzera) il 7 settembre 1902 — Domicilio eletto: Studio avv. Rob. Spitzer a Merano, corso Principe Umberto, 34 — Denominazione dell'azienda: *Albergo bell'aria* — Iscritta al C.P.C. n. 12988 il 23 febbraio 1928 — Ubicazione: Merano, via Ottone Huber, 7 — Bermann Giuseppe (propr.) — Natura dell'azienda: albergo — Non ha chiesto il provvedimento di discriminazione.

3. Bermann dott. Giuseppe fu Massimiliano nato a Merano il 3 agosto 1898 — Domicilio eletto: Studio avv. Rob. Spitzer a Merano, corso Principe Umberto, 34 — Denominazione dell'azienda: *Casa di cura dott. Bermann* — Iscritta al C.P.C. n. 12990 il 23 febbraio 1928 — Ubicazione: Merano, via Miramonti, 26 — Proprietari fratelli Bermann — Natura dell'azienda: casa di cura — Ha chiesto il provvedimento di discriminazione.

4. Götz Rodolfo di Maurizio nato a Merano il 10 giugno 1907 — Denominazione dell'azienda: *Ditta Götz Maurizio* — Iscritta al C.P.C. n. 1345 il 1° aprile 1925 — Ubicazione: Merano via Beatrice di Savoia n. 11 — Proprietari fratelli Götz — Natura dell'azienda: commercio alimentari — Ha chiesto il provvedimento di discriminazione.

*N.B.* — Elenco suppletivo contenente le variazioni da apportare all'elenco *C*, perchè le ditte sopra scritte devono essere cancellate in seguito a revoca della cittadinanza italiana da parte di S. E. il Prefetto.

**(5599)**

**Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare un immobile in Venezia, frazione di Mestre.**

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 22 dicembre 1939-XVIII è stata autorizzata la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare in Venezia, frazione di Mestre, un immobile da adibire a sede poliambulatoriale delle Mutue di Mestre Marghera.

**(5600)**

**Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in Bologna un terreno**

Con decreto 17 dicembre 1939-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in Bologna mq. 1920 di terreno per la costruzione della sede di quell'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura.

**(5601)**

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Graduatoria generale del concorso a 10 posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo del Corpo Reale delle miniere**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 10 dello stesso mese, registro n. 9, foglio n. 31, col quale fu indetto il concorso per esami a dieci posti di ingegnere allievo in prova (grado 10° gruppo *A*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

**Decreta:**

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a dieci posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere:

1° Spada Aldo, con punti 16,75 su 20 di cui mezzo punto per la prova facoltativa di lingua inglese.

2° Contessa Paolo, con punti 14,25 su 20 di cui tre quarti di punto per la prova facoltativa di lingua tedesca.

I concorrenti suindicati sono, pertanto, dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1939-XVIII

*Il Ministro*: RICCI

**(23)**

**Varianti al concorso a tre posti di assistente di 2ª classe presso la Regia stazione sperimentale per l'industria degli oli e grassi in Milano.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1939-XVII, con il quale è stato bandito un concorso per tre posti di assistente di seconda classe presso la Regia stazione sperimentale per l'industria degli oli e grassi, in Milano;

Considerata l'opportunità di ammettere al concorso anche i laureati in chimica e farmacia e in scienze agrarie;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Per la partecipazione al concorso per tre posti di assistente di seconda classe presso la Regia stazione sperimentale per l'industria degli oli e grassi, bandito con decreto Ministeriale 31 luglio 1939-XVII, è prescritto il diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica pura o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica o in scienze agrarie.

**Art. 2.**

Il termine di sessanta giorni previsto, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dall'art. 2 del decreto Ministeriale 31 luglio 1939-XVII, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

*Il Ministro*: RICCI

**(24)**

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.